

REGOLAMENTO PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E PER IL COMPOSTAGGIO COLLETTIVO E DI COMUNITA'

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di gestione del compostaggio domestico e del servizio di compostaggio collettivo e di comunità per i cittadini che posseggono un'area verde di pertinenza al proprio fabbricato o hanno un terreno di proprietà e che desiderano trasformare la frazione organica dei propri rifiuti domestici in fertilizzante per il terreno.

La stessa pratica può essere utilizzata anche da chi non ha un'area verde a disposizione tramite il compostaggio collettivo che permette a diversi cittadini di aggregarsi tra loro.

L'obiettivo è quello di:

- ridurre la quantità di rifiuti urbani prodotti;
- ridurre i costi di raccolta, trasporto e conferimento in discarica o in centri di compostaggio industriali dei rifiuti organici.
- promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei cittadini e delle aziende agricole di *compost* come sostituto di ammendanti chimici.

Il compostaggio è un processo di decomposizione naturale dei nostri scarti alimentari.

Questo processo avviene all'interno di una compostiera formata da un contenitore appositamente realizzato per facilitare la decomposizione.

La materia organica immessa nella compostiera, col passare dei giorni, si degrada diminuendo di 67 volte il suo volume iniziale e trasformandosi in *compost*.

Quando il *compost* è maturo, viene raccolto per essere utilizzato come fertilizzante e ammendante per migliorare la struttura fisica del suolo.

I vantaggi sono su tre livelli d'interesse:

ECONOMICO

- valorizzazione di una risorsa che altrimenti diventerebbe rifiuto da conferire in discarica;
- riduzione dei costi legali al trasporto della spazzatura;
- riduzione dei costi legati alla gestione dello smaltimento, all'uso di attrezzatura idonea per lo smaltimento e alla diminuzione del carico di lavoro per gli operatori;
- riduzione del volume di rifiuti che confluiscono nelle discariche evitando di occupare i terreni per costruirne nuove;
- riduzione delle energie e delle risorse economiche dell'amministrazione, che non devono essere più spese per la gestione dei rifiuti bensì per altri fini;
- riduzione della congestione viaria e dell'usura del manto stradale grazie alla diminuzione del 40% dei camion utilizzati per la raccolta dell'immondizia

SOCIO-SANITARIO

- realizzazione di un modello esportabile nel campo della gestione sostenibile dei rifiuti;
- realizzazione di una condizione di benessere e vivibilità del cittadino nel suo paese;
- riduzione drastica nei cassonetti di materiale putrescibile e di conseguenti cattivi odori, eliminazione della presenza di insetti e di animali indesiderati con evidente diminuzione del rischio di diffusione di patologie di vario tipo;

- coinvolgimento dei cittadini nella gestione consapevole dei rifiuti anche soddisfatti per il fatto di produrre fertilizzante utile per nutrire giardini comuni, parchi, aiuole o vasi per abbellire i balconi;
- miglioramento delle fasi di aggregazione sociale e di collaborazione per creare un più forte senso di appartenenza alla comunità.

AMBIENTALE

- miglioramento della qualità dell'aria, dell'acqua e dell'ambiente;
- riduzione di emissioni in atmosfera di CO₂ dovute al trasporto dei rifiuti con mezzi carrabili;
- restituzione alla terra di quegli elementi dalla stessa prodotti e che la rendono fertile.

Art. 2 - Compostaggio domestico

Il Comune promuove il trattamento in proprio di tutte le frazioni organiche e in particolare della frazione organica dei rifiuti urbani attraverso il processo di compostaggio domestico che va condotto nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di seguito specificate:

1. L'utente è tenuto ad avviare il recupero in proprio della frazione organica prodotta nell'unità domestica di sua appartenenza. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze e piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino;
2. L'utente, dal momento dell'iscrizione al Registro dei Compostatori, di cui al comma 7 dell'art. 18 del Regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e della differenziata, non potrà conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti ("porta a porta", isole ecologiche, ecocentro o cassonetti) i rifiuti organici destinati al compostaggio domestico;
3. Possono aderire al compostaggio domestico unicamente le "utenze domestiche", comprese quelle condominiali, che dispongono di un'area verde (giardino, corteo di pertinenza al proprio fabbricato o terreno agricolo). L'area dove verrà posizionata la compostiera o il cumulo non deve essere pavimentata e deve essere di proprietà privata.

In caso di condominio occorre l'autorizzazione di tutti i residenti e dei proprietari e l'area scelta deve avere una porzione verde pari almeno a 10 metri quadrati per componente dei nuclei familiari che effettuano il compostaggio domestico.

La compostiera deve essere posta a 3,00 metri di distanza dai confini di proprietà e a 10 metri nel caso del sistema a cumuli e buche.

Ogni utenza domestica che conferisce i rifiuti organici in un terreno non adiacente alla propria residenza e distante dal fabbricato (ad esempio in un terreno agricolo di proprietà) dovrà dotarsi di idoneo contenitore per i rifiuti organici con tappo per il trasporto.

Il proprietario avrà cura di pulire e disinfettare il proprio contenitore periodicamente;

4. L'utente s'impegna ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di *compost* di qualità, e, per raggiungere questi obiettivi, dovrà attenersi ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare e assicurare ad essi un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale, evitando in tal modo disagi ai vicini;

5. L'utente s'impegna ad utilizzare il *compost* risultante dall'attività di compostaggio per corretti fini agronomici nelle aree a verde di proprietà del singolo compostatore o del condominio nei casi di compostaggio condominiale;
6. Il compostaggio domestico deve essere realizzato in modo da non recare danno all'ambiente, da non costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, da non produrre esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze.

In caso di difficoltà nella gestione del processo di compostaggio dovrà essere avvertito l'Ufficio del Comune e/o dell'impresa di gestione dei servizi di igiene urbana che provvederanno a consigliare la tecnica più idonea per risolvere le problematiche.

Se i disagi per le altre utenze permanessero, il compostatore avrà cura di utilizzare un'altra area di proprietà o di terminare l'attività di compostaggio domestico comunicando l'avvenuta rinuncia all'Ufficio competente.

Art. 3 - Metodi di compostaggio domestico

Sono considerate valide per l'attività di compostaggio domestico le seguenti soluzioni tecniche alternative all'utilizzo della compostiera fornita in comodato d'uso gratuito dal Comune:

- Composter chiuso: contenitore areato studiato per fare compostaggio in piccoli giardini normalmente in commercio in materiale plastico e costruito con struttura del tipo a campana dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del *compost* maturo;
- Composter fai da te: contenitore in rete metallica, preferibilmente plastificata, a maglia fine, rivestito con materiale ombreggiante tipo tessuto non tessuto o telo di juta, di forma cilindrica, con un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare;
- Cassa di compostaggio: contenitore costruito in legno realizzato in modo da permettere una buona aereazione ed un facile rivoltamento;
- Buca e cumuli sul terreno: antichi metodi contadini per il recupero della materia organica e la concimazione dei terreni di campagna.

Altre eventuali soluzioni tecniche potranno essere proposte singolarmente dalla utenze, il cui utilizzo sarà ritenuto valido previo accertamento di funzionamento da parte del personale dell'Ufficio preposto ai controlli.

Art. 4 - Metodi di compostaggio collettivo e comunitario

Il progetto di compostaggio collettivo dà l'opportunità ad un gruppo di cittadini di gettare i propri scarti organici in un contenitore comune appositamente pensato per favorire il processo di biodegradazione della materia organica.

Questa forma di gestione della materia organica si distingue dalla solita raccolta differenziata perché è una iniziativa comunitaria in scala ridotta.

La forza del progetto consiste nell'offrire ai cittadini una piattaforma dove possono essere loro stessi a gestire una parte dei loro scarti di casa per poi godersi i molteplici benefici che ne derivano.

Il compostaggio collettivo è un importante strumento per far nascere nel cittadino una maggiore consapevolezza riguardo alla produzione dei rifiuti e per aiutarlo ad accrescere il proprio senso di responsabilità.

Gli utenti, dal momento dell'iscrizione al Registro dei Compostatori, alla sezione Compostatori collettivi, di cui al comma 7 dell'art. 18 del Regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e della differenziata, non potranno conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti ("porta a porta", isole ecologiche, ecocentro, cassonetti) i rifiuti organici destinati al compostaggio domestico.

I metodi di compostaggio collettivo possono così riassumersi

TIPOLOGIA	ABITANTI EQUIVALENTI	LOCALIZZAZIONE
Compostiera collettiva manuale	max 15 abitanti equivalenti	Presso aree verdi pubbliche e private con superficie maggiore di 100 mq
Insieme di compostiere domestiche	max 15 abitanti equivalenti	Presso aree verdi pubbliche e private con superficie maggiore di 100 mq delimitate da recinzione
Compostiera collettiva elettromeccanica	>di 15 abitanti equivalenti	Presso aree comunali o aziende agricole

La compostiera collettiva manuale

I cittadini, in numero massimo di 15 abitanti equivalenti, possono conferire la frazione di R.O. in un'area pubblica o privata non pavimentata, in prossimità di condomini o in aree verdi comunali disponendo di un contenitore comune che può essere fornito dall'amministrazione comunale o realizzato dagli stessi utenti che ne fanno uso. La compostiera collettiva manuale deve essere realizzata con materiali di varia natura, meglio se in legno, e in modo tale che sia costantemente areato il suo contenuto, deve avere due compartimenti divisi e deve essere dotata di un coperchio o di uno sportello dotato di lucchetto. Tutti gli utenti che utilizzano tale compostiera devono avere le chiavi del lucchetto e i due compartimenti devono avere un volume complessivo non inferiore a 1 mc.

L'area dovrà essere segnalata con cartelli informativi e istruzioni per l'uso. Ogni aggregazione di 15 abitanti equivalenti dovrà scegliere un Responsabile rappresentativo dei nuclei familiari a cui il Comune dovrà fare riferimento per comunicazioni e per eventuali segnalazioni. Il compost prodotto potrà essere diviso tra i partecipanti o utilizzato nell'area verde di prossimità.

L'insieme di compostiere domestiche

I cittadini, in numero massimo di 15 abitanti equivalenti, possono, inoltre, conferire la frazione di R.O. in un'area pubblica o privata non pavimentata, in prossimità di condomini, disponendo anche di 4 compostiere di circa 80 litri ciascuna e realizzando una recinzione in rete metallica alta 2 m circa, dotata di apertura a cancelletto e di un lucchetto la cui chiave deve essere fornita a tutti i partecipanti. L'area dovrà essere segnalata con cartelli informativi e istruzioni per l'uso. Ogni

aggregazione di 15 abitanti equivalenti dovrà scegliere un Responsabile rappresentativo dei nuclei familiari a cui il comune dovrà fare riferimento per comunicazioni e per eventuali segnalazioni. Il compost prodotto potrà essere diviso tra i partecipanti o utilizzato nell'area verde di prossimità.

Attività minime consigliate per ottimizzare il processo:

- formare un letto di foglie e di rami secchi, di segatura o di pellet;
- sminuzzare gli scarti per accelerare il processo di decomposizione e favorire l'aerazione;
- equilibrare le parti secche e quelle umide e non scendere mai al di sotto del 50% di materie secche (carta assorbente, tovaglioli, foglie e rami secchi);
- umidificare di tanto in tanto e specialmente nei mesi estivi;
- se è possibile utilizzare lombrichi che accelerano e velocizzano il processo;
- rimstare di tanto in tanto in quanto i cattivi odori sono segno di cattiva aerazione.

La compostiera elettromeccanica

E' caratterizzata da un tritatore in entrata con coperchio dotato di pistone e carter di protezione, sistema di rivoltamento e avanzamento con pale, uscita di R.O. trattato, sensore di temperatura, sistema di ventilazione meccanica con riciclo di aria e ossigenazione, apertura di controllo visivo, raccolta acque di percolato.

Tale compostiera può essere adottata da un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 fino a 500 abitanti equivalenti, a seconda della tipologia e della capacità certificata della compostiera utilizzata. La compostiera collettiva elettromeccanica può essere collocata presso aree comunali o aziende agricole.

Le compostiere elettromeccaniche possono essere messe a disposizione dall'amministrazione comunale ed alloggiare in locali coperti, pavimentati, possibilmente in aree protette da video sorveglianza e chiuse nelle ore notturne. Il comune stipula convenzioni e distribuisce a chi ne fa richiesta il fertilizzante prodotto e si riserva di utilizzarlo nelle proprie aree verdi.

Le aziende agricole che intendono acquistare le compostiere elettromeccaniche per produrre fertilizzante da rifiuti da utilizzare per la propria azienda, possono stipulare una convenzione con il comune per determinare l'elenco degli utenti che smaltiscono la R.O. in compostiera.

Art. 5 - Modalità di adesione

Per aderire al compostaggio domestico e collettivo, l'utente deve presentare apposita domanda (modello A allegato al presente regolamento).

Le utenze residenti che auto-certificano il possesso e l'utilizzo di un'ideale ed efficiente compostiera posizionata su un'area verde (orto, giardino, terreno agricolo) di proprietà privata superiore a 10 mq, per abitante, della quale hanno l'effettiva disponibilità, vengono iscritte di diritto al registro dei Compostatori.

** Qualora l'utente non è in regola con i pagamenti, non gli viene riconosciuto l'incentivo. Il comune si riserva il diritto di procedere di diritto alla cancellazione dell'utenza dal registro dei Compostatori e all'incasso dell'incentivo.*

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT

NO. 1000

BY

J. H. SCHNEIDER

AND

R. M. HARRIS

IN

COOPERATION WITH

THE NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

WASHINGTON, D. C.

1958

Il Comune può realizzare a proprie spese i sistemi di compostaggio collettivo sopra descritti e tramite avviso pubblico, pubblicato con idonei mezzi, iscrizione nell'Albo pretorio o affissione di manifesti e successiva manifestazione d'interesse, può invitare le utenze a presentare richiesta di iscrizione in un apposito elenco. Ogni gruppo di 15 utenti, per le "compostiere manuali" o "insieme di compostiere", dovrà nominare un responsabile della compostiera collettiva.

I condomini che intendono auto-organizzarsi possono presentare al Comune un'istanza con l'elenco delle utenze collegate e autorizzazione condominiale, allegando una planimetria d'insieme con l'indicazione dell'allocazione delle compostiere e del responsabile delle stesse.

Le "compostiere collettive elettromeccaniche" verranno gestite dal Gestore dei rifiuti comunale.

Il Comune, tramite avviso pubblico, potrà pubblicare una manifestazione d'interesse per gli utenti che intendono usufruire della compostiera elettromeccanica e dello sconto sulla Tari.

Il Comune provvederà ad stilare una graduatoria e le istanze verranno accolte in ordine di arrivo.

Art. 6 - Iscrizione nell'Elenco dei Compostatori

Tutti gli utenti che, avendo fatto richiesta d'iscrizione, rientrano negli elenchi dei compostatori che smaltiscono la propria frazione di R.O. nelle compostiere collettive, comunali o private, verranno iscritti nel "Registro dei Compostatori" di cui al comma 7 dell'art. 18 del Regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata.


Art. 7 - Cessazione compostaggio

L'utente che non intende più effettuare il compostaggio è tenuto a dare formale comunicazione, tramite l'allegato B, all'Ufficio Ambiente e, per conoscenza, all'Ufficio Tributi del Comune di Barrafranca specificando la data di cessazione. Il comune provvede a comunicare al successivo utente in elenco la possibilità di conferire i rifiuti organici in sostituzione dell'utente che ha lasciato il posto libero.

Art. 8 - Riduzione Tari

Le utenze iscritte nel Registro dei compostatori avranno diritto, dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo utilizzo del compostaggio, alla riduzione della tassa, quantificata nel regolamento della TARI, relativa all'utenza presso la quale è presente e utilizzata la compostiera. La riduzione sarà autonoma ed indipendente da altre forme di sgravio e, pertanto, potrà concorrere con altre riduzioni. Tale riduzione è cumulabile con quella conseguente al conferimento dei rifiuti differenziati presso eventuali Ecopunti comunali fino alla quota massima prevista nel regolamento TARI o similare relativa all'utenza presso cui è presente e utilizzata la compostiera. Tale riduzione dovrà essere rideterminata ed eventualmente riconfermata annualmente dall'organo competente dell'Amministrazione comunale in sede di determinazione delle tariffe.

L'uso improprio della compostiera o qualsiasi non conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 2 comporta l'automatica ed immediata revoca ed esclusione dalla riduzione per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità.



Art. 9 - Attività di formazione e informazione

Il Comune promuove ogni tipo di divulgazione di questo Regolamento e provvede a distribuire a tutti gli utenti che intendono iscriversi al Registro dei Compostatori, nella sezione collettiva, un manuale di corretto utilizzo con istruzioni e sanzioni. In prossimità delle compostiere collettive è obbligatorio affiggere manifesti e istruzioni per il loro corretto utilizzo.

Il Comune, ogni qualvolta installerà delle compostiere collettive, provvederà a darne avviso e a programmare la loro inaugurazione invitando le utenze domestiche e del quartiere ad aderire al progetto.

Art. 10 - Attività vietate

- è vietato miscelare rifiuti pericolosi con i rifiuti compostabili;
- è vietato in ogni caso immettere, nei contenitori dei rifiuti compostabili, rifiuti diversi da quelli ai quali siano destinati;
- è vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore, creando in queste situazioni danni paesaggistici e odori molesti per il vicinato ed in generale per le persone;
- è vietato danneggiare le compostiere messe a disposizione dal comune, impiegarle per usi impropri e trasportarle in luoghi diversi da quelli previsti;
- è vietata la combustione dei rifiuti;
- è vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti adibiti al compostaggio, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Art. 11 - Attività di controllo e monitoraggio

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate in via prioritaria dal corpo di polizia locale e da qualsiasi agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981 e s.m.i..

Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza se necessario anche con sistemi di video sorveglianza per il rispetto del presente regolamento e applicando, in caso di inadempienza, le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.

Art. 12 - Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e alle relative norme tecniche di attuazione, alla normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché agli altri regolamenti comunali. Rimane obbligo dei compostatori verificare il pieno rispetto delle suddette norme.

Art. 13 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma della Legge Regionale n. 10/91 e s.m.i., sarà a disposizione dei cittadini presso l'Amministrazione comunale che provvederà, inoltre, alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

Il Regolamento sarà inoltre pubblicato nel sito web comunale [www.municipio.comune.barrafranca.en.it/Compostaggio domestico](http://www.municipio.comune.barrafranca.en.it/Compostaggio%20domestico).

Ogni altra disposizione di Regolamenti comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

Art. 14 - Modifiche al presente Regolamento

Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente Regolamento in base a sopraggiunte e nuove necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.

Al Comune di

Barrafranca (BN)

Piazza Regina Margherita

94012 BARRAFRANCA (EN)

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(Delibera di Consiglio Comunale n. del _____)

Io sottoscritto/a _____ nato/a il ____/____/____ a

_____ e residente a _____ () in
Via/Piazza/Località

_____ n. _____ Codice Fiscale - tel. _____

CHIEDO

- Di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici
- Di poter aderire all'iniziativa di compostaggio collettivo della frazione organica dei rifiuti domestici organizzato presso _____

tipologia

- Compostiera collettiva
- Insieme di compostiere
- Compostiera elettromeccanica

DICHIARO (nel caso di compostaggio domestico)

- che il compostaggio verrà attuato utilizzando la seguente struttura a mia cura e spese:

- COMPOSTIERA
- CUMULO
- CONCIMAIA/BUCA
- CASSA DI COMPOSTAGGIO

(Barrare le modalità prescelte segnandole in ordine di precedenza 1-2-3.....)

- che intendo condurre l'attività di auto compostaggio della frazione umida dei rifiuti prodotta dal mio nucleo familiare che consta di n. _____ persone, presso la mia utenza domestica sita in Barrafranca(EN),

Via/Località _____, (quale proprietario affittuario comodatario)
riportata in Catasto al Foglio N. _____ Particella/e _____ in quanto

Dispongo di un'area verde (orto, terreno, giardino o parco) non pavimentata, di proprietà privata, ed ho la possibilità di utilizzare il compost prodotto

Aderisco all'iniziativa di compostaggio collettivo

L'area interessata al compostaggio è riportata in Catasto al Foglio n. _____ Particella/e
_____ intestatario _____

- di aver preso visione del Regolamento del compostaggio domestico e collettivo del Comune di BARRAFRANCA e di accettarne integralmente il contenuto.

DICHIARO

Ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, che

- Non conferirò al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (porta a porta, ecc.) scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto;
- Utilizzerò la compostiera in modo corretto e praticherò le buone regole del compostaggio domestico;
- Permetterò l'accesso all'area dove è situata la compostiera al personale incaricato dall'Amministrazione comunale degli eventuali controlli.

Il dichiarante si impegna inoltre a dotarsi di un contenitore chiuso che utilizzerà per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti organici;

Di effettuare periodicamente la pulizia del proprio contenitore;

Barrafranca li _____ IL RICHIEDENTE _____

ALLEGATI: Copia documento di identità e Codice Fiscale

N.B.: La presente domanda sarà seguita da stipula di apposita convenzione con il Comune di Barrafranca (EN). La convenzione avrà validità anche per gli anni successivi, salvo decadenza immediata nel caso in cui le verifiche periodiche che verranno effettuate da parte del personale incaricato dal Comune di Barrafranca accertino la non conformità a quanto convenuto e dichiarato nella presente domanda. Potrà, inoltre, essere richiesta eventuale documentazione fotografica, attestante l'effettuazione della pratica del compostaggio.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell'art. 13, D.Lgs 196/03)

Come previsto dall'art. 13, D.Lgs 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza. La richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni relative. I dati saranno comunicati solo a personale aziendale o dell'Amministrazione Comunale.

Al Comune

di Barrafranca (EN)

Piazza Regina Margherita

94012 BARRAFRANCA (EN)

Oggetto: CESSAZIONE DELLA PRATICA DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO O COLLETTIVO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(Delibera di Consiglio Comunale n. del _____)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a il ____/____/____ a

_____ e residente a _____ (____) in Via/Piazza

_____ n. _____ Codice Utente Tari _____ tel. _____

COMUNICA CHE

dal giorno _____ cesserà di praticare il compostaggio

Domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la propria abitazione sita in Via/Piazza/Località _____ n. _____

Collettivo della frazione organica dei rifiuti domestici presso la compostiera collettiva sita in via _____

DICHIARA

di aver preso visione del Regolamento del compostaggio domestico e collettivo del Comune di Barrafranca (EN) e di accettarne integralmente il contenuto.

Barrafranca, il _____ RICHIEDENTE _____

ALLEGATI: Copia documento di identità e Codice Fiscale

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell'art. 13, D.Lgs 196/03)

Come previsto dall'art. 13, D.Lgs 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza. La richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni relative. I dati saranno comunicati solo a personale aziendale o dell'Amministrazione Comunale.

